

STATUTO

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARIANO IRPINO AV CONTRADA
CARIELLO 38

Numero REA: AV - 204811

Codice fiscale: 03099230645

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Ai fini suddetti la cooperativa svolgerà le attività analiticamente individuate nell'articolo 3 dello statuto sociale.

ARTICOLO II - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è variabile.

I comparenti dichiarano espressamente di sottoscrivere ciascuno n.6 (sei) quote di euro 100,00 (cento e zero centesimi) ciascuna, dando atto di aver già provveduto, in data odierna, a versare il relativo importo nelle casse sociali, per cui il capitale attuale è pari ad euro 1.800,00 (milleottocento e zero centesimi).

ARTICOLO III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono stabiliti nel seguente

STATUTO

Della "La Fenice Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata".

1. DENOMINAZIONE

E' costituita, in conformità al disposto degli articoli 2511 e seguenti codice civile, una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "La Fenice Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata".

Alla cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 c.c.

2. SEDE

La cooperativa ha sede in Ariano Irpino (AV) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune su indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello su indicato.

La cooperativa potrà istituire o sopprimere con determinazione dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

3. SCOPO ED OGGETTO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91.

La società si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di:

- fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.

La società si propone inoltre di promuovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed attività a carattere sociale, ricreativo educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale in genere destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, persone con disabilità e anziani, soci e non soci, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello stato.

La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione dei bambini, dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli adulti, delle persone con disabilità e degli anziani e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.

Scrupolosa attenzione, anche in relazione alla legge 381/1991, verrà data alle situazioni di chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità di queste persone; gestire attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, indicate come di seguito:

A) per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a) della legge 381/91:

1) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti

senza che influiscano sul reddito delle famiglie, condizioni individuali e familiari;

2) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppo familiari o strutture residenziali o semi residenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

3) progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico, servizi di ludoteca, asili nido, asili infantili, micro-nido d'infanzia, servizi integrativi al nido, scuole materne, primarie e secondarie;

4) progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;

5) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità familiari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;

6) progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario;

7) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori;

8) progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere;

9) progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido

d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;

10) progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;

11) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani;

12) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale et similia;

13) realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale;

14) progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);

15) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;

16) collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;

17) progettare, promuovere e gestire centri socio occupazionali, botteghe culturali e artigianali;

18) progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale;

19) progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio;

20) progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale;

21) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione.

B) Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in questo ambito:

1) l'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;

2) lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazio-

ne, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale, attività di spurgo in genere;

3) l'esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agriturismo;

4) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; servizi di gestione del verde in generale;

5) la raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pesa, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori; servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;

6) la gestione di parcheggi in genere;

7) la manutenzione, in edifici pubblici e privati, diintonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;

8) l'esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria e verniciatura;

9) l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;

10) la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;

11) la gestione servizi di affissione;

12) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione, nei limiti di legge;

13) l'elaborazione dati e pratiche amministrative;

14) la gestione di palestre ed impianti sportivi;

15) la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;

16) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;

17) la gestione di strutture a carattere ricettivo/turistico; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;

18) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. La cooperativa può aderire a consorzi e gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

4. DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2070, salvo proroga od anticipato scioglimento.

5. SOCI

I soci si distinguono in:

- "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della cooperativa.

- "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comun-

que non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.

6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, se persona fisica; ragione o denominazione sociale, sede legale, data e luogo di costituzione, numero di Iscrizione al Registro delle Imprese se trattasi di società;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- c) se trattasi di società, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
- d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;
- f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazio-

ne.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

7. OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dalla statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo.

8. SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

9. RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere

in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

10. DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

11. ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa senza espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci operatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

- a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;
- b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standard produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre

opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

13. MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, subentra nella partecipazione del socio deceduto. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

Nel caso in cui abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 c.c.

14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c..

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'impor-

to corrispondente sarà imputato a riserva legale.

15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 oc- ties disp. att. e trans. c.c..

16. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori (il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a venticinque euro e non superiore a cinquecento euro attualmente nella misura di euro quattrocen- to; l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione del- l'atto costitutivo);
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du- rante la vita della cooperativa che al suo scioglimento.

17. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.. Nessun socio può possedere nella cooperativa una quota il cui importo su- peri il limite massimo stabilito dalla legge. Per le obbliga- zioni sociali risponde soltanto la società con il suo patri- monio.

18. LIBERAZIONE DELLE QUOTE

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po- tranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministra- tivo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di credi- ti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

19. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizio- ne, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al

I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della cooperativa, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c..

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci operatori, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- e) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

20. RISTORNI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci operatori.

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso riparti-

to tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

21. ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

22. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonchè ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purchè confermato) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

23. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

24. VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

25. PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente se nominato.

Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

26. POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presidente;

- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

27. ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica tre anni salvo revoca o dimissioni preventive o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato **ricostituito**.

28. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nei casi di urgenza il tempo può essere più breve e l'avviso può essere spedito a mezzo telegramma o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

29. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

30. REGOLAMENTI

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica. I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea.

31. COLLEGIO DEI SINDACI

Quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c., i soci nominano un Collegio Sindacale composto di tre Membri Effettivi e due Supplenti e provvedono alla designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai Sin-

daci Effettivi. I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

32. SCIoglimento DELLA COOPERATIVA

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

33. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

34. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circonscrizione ha sede la società. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

35. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ARTICOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che durerà in carica tre esercizi.

Per i primi tre esercizi vengono nominati:

- GRASSO Anna Maria - Presidente.
- GRASSO Giuseppina - Consigliere.
- CHIUCHIOLO Marzia - Consigliere.

Gli amministratori accettano la carica loro conferita, dichiarando che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità e delegando me notaio al deposito del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

La società ha sede in Ariano Irpino (AV) alla contrada Ca-

riello n.38.

ARTICOLO VI - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2021.

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, che si indicano approssimativamente in euro 1.300,00 (milletrecento e zero centesimi), sono a carico della società. Per eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, i soci, come sopra costituiti, delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio, ho dato lettura ai costituiti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio nei modi di legge.

Consta di dieci fogli per trentotto facciate.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Firmati:

Marzia CHIUCHIOLO

Giuseppina GRASSO

Anna Maria GRASSO

Raffaele Federico Notaio - segue Sigillo